



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Commissione di alta vigilanza della
previdenza professionale CAV PP**

**Codice deontologico
dei membri della Commissione di alta vigilanza della previdenza
professionale (CAV PP)**

Edizione del: 22.07.2013
Ultima modificazione : Prima pubblicazione

Codice deontologico dei membri della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale

Indice

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Inammissibilità dei conflitti d'interesse | 3 |
| 1.1 | Indipendenza della CAV PP e dei suoi membri | 3 |
| 1.2 | Astensione da situazioni suscettibili di genere conflitti d'interesse | 3 |
| 1.3 | Altre attività e la loro trasparenza | 3 |
| 1.4 | Obbligo di riconsuazione | 4 |
| 2 | Divieto di accettare omaggi o inviti nello svolgimento del mandato per la CAV PP e modalità di remunerazione negli altri casi | 4 |
| 3 | Obbligo del segreto e sfruttamento di informazioni che non sono di dominio pubblico | 5 |
| 3.1 | Obbligo del segreto | 5 |
| 3.2 | Divieto di fare affari per conto proprio e per persone vicine | 5 |
| 3.3 | Voci di corridoio | 5 |
| 4 | Contatti con i media, pubblicazioni o relazioni | 5 |
| 5 | Disposizione finale | 5 |
| 6 | Allegato | 6 |
| 6.1 | Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, per i superstiti e per l'invalidità (LPP; RS 831.40) | 6 |
| 6.2 | Ordinanza del 22 giugno 2011 concernante la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1 ; 831.435.1) | 6 |
| 6.3 | Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP ; 311.0) | 7 |
| 6.4 | Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA ; 172.010.1) | 8 |

Preambolo

Il presente codice deontologico è adottato in applicazione dell'articolo 4 lettera g del regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), del 21 agosto 2012. Il suo obiettivo principale è evitare possibili conflitti d'interesse dei membri della Commissione. Tuttavia, qualora sorgano dei conflitti d'interesse in seno alla Commissione, esso fornisce alcuni suggerimenti per possibili soluzioni. Inoltre fornisce indicazioni sul trattamento delle informazioni da parte dei membri della CAV PP.

Il presente codice non sostituisce le disposizioni legali cui i membri della CAV PP sono soggetti. In caso di divergenze tra il codice deontologico e una disposizione legale o regolamentare, quest'ultima prevale sempre.

1 Inammissibilità dei conflitti d'interesse

1.1 Indipendenza della CAV PP e dei suoi membri

La CAV PP e i suoi membri si adoperano per garantire l'attuazione e lo sviluppo armonioso della previdenza professionale. Essi agiscono nella stretta osservanza della legislazione vigente.

La CAV PP è una commissione indipendente. Essa non è soggetta a istruzioni del Consiglio federale né del Dipartimento federale dell'interno (DFI). Anche i suoi membri sono indipendenti, ad eccezione dei due rappresentanti delle parti sociali (art. 64 LPP).

I membri della Commissione esprimono la propria opinione e sono in grado di resistere alle pressioni. I rappresentanti delle parti sociali possono tuttavia esprimere le posizioni degli ambienti che rappresentano e votare in tal senso.

1.2 Astensione da situazioni suscettibili di genere conflitti d'interesse

Si considera «conflitto d'interesse» una condizione in cui interessi personali, finanziari o di altra natura, di un membro della Commissione o di persone a lui vicine, possono incidere sull'imparzialità dei pareri e delle raccomandazioni formulati all'attenzione della CAV PP o delle decisioni da essa adottate.

Non devono essere evitati solo i conflitti d'interesse reali, ma anche quelli presunti o che appaiono tali.

I membri evitano di porsi in situazioni che possono suscitare sospetti sull'indipendenza e la probità della Commissione o determinare una ricasazione.

1.3 Altre attività e la loro trasparenza

Oltre alla loro attività per la Commissione, i membri della CAV PP possono esercitare cariche pubbliche oppure altre attività, remunerate o a titolo volontario, anche nell'ambito della previdenza professionale.

Possono rivestire cariche o esercitare attività che non sono menzionate all'articolo 5 capoverso 1 OPP 1 o che non sono loro precluse dalle direttive della Commissione. Essi devono segnalare queste cariche o attività alla presidenza.

I membri devono inoltre indicare le loro relazioni d'interesse conformemente all'articolo 8f OLOGA. Sono tenuti a segnalare i nuovi mandati che vengono loro conferiti o le nuove attività che intraprendono nel corso di un periodo amministrativo. La segreteria della

Commissione mette a disposizione i moduli previsti a tale scopo dalla Cancelleria federale e li trasmette per pubblicazione al DFI.

Le suddette cariche o attività non devono tuttavia essere incompatibili con la qualità di membro della CAV PP. L'esercizio di altre cariche o attività non deve comportare che un membro della Commissione trascuri quest'ultima per mancanza di tempo o faccia sorgere dubbi sulla sua imparzialità. Un membro non deve poter assumere posizioni, in seno alla Commissione, suscettibili di procurargli vantaggi nelle altre attività che esercita. Analogamente, non è autorizzato a sfruttare nelle altre attività informazioni di cui è a conoscenza in quanto membro della Commissione.

1.4 Obbligo di riconsuazione

Qualora, in relazione a un oggetto trattato, un membro della CAV PP rischi di essere accusato di parzialità o di destare un'impressione di parzialità (p. es. per interessi personali, vincoli di parentela, amicizia o inimicizia, rapporti di dipendenza, attività a vantaggio di terzi), il membro in questione è tenuto a riconsuarsi, conformemente all'articolo 11 del regolamento di organizzazione e di gestione della CAV PP.

In particolare, i rappresentanti delle parti sociali sono tenuti a riconsuarsi, se la CAV PP deve trattare un oggetto che riguarda, direttamente o indirettamente, un istituto di previdenza cui sono vicini.

2 Divieto di accettare omaggi o inviti nello svolgimento del mandato per la CAV PP e modalità di remunerazione negli altri casi

Nello svolgimento del loro mandato per la CAV PP, i membri della Commissione non devono accettare alcun omaggio né vantaggi di altro tipo. Fanno eccezione a questa regola i vantaggi esigui conformi agli usi sociali. Sono considerati «vantaggi esigui» gli omaggi in natura il cui valore di mercato non superi i 200 franchi.

Al di fuori dello svolgimento del loro mandato e se il loro intervento è legato alle attività della Commissione, per una relazione o una pubblicazione, i membri della CAV PP possono accettare una remunerazione solo se questa è in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita.

L'accettazione di vantaggi o inviti non deve compromettere l'indipendenza, l'obiettività e la libertà d'azione dei membri nello svolgimento del loro mandato per la CAV PP, né destare il minimo sospetto di corruzione o parzialità. Gli inviti all'estero devono essere rifiutati, salvo autorizzazione scritta della presidenza.

In caso di dubbio, i membri accertano con la presidenza se è possibile accettare un omaggio o un invito.

3 Obbligo del segreto e sfruttamento di informazioni che non sono di dominio pubblico

3.1 Obbligo del segreto

L'articolo 86 LPP e l'articolo 14 del regolamento di organizzazione e di gestione della CAV PP prevedono l'obbligo del segreto per i membri della Commissione. Di conseguenza, questi hanno il divieto di divulgare dati riguardanti persone fisiche o giuridiche. Salvo decisioni contrarie adottate dalla presidenza a fini di pubblica informazione, è proibito loro anche informare terzi sulle deliberazioni della Commissione o rendere pubblici i suoi verbali.

L'obbligo di confidenzialità continua a sussistere anche dopo la fine del mandato presso la CAV PP.

3.2 Divieto di fare affari per conto proprio e per persone vicine

I membri della CAV PP non sono in alcun caso autorizzati a utilizzare informazioni che non siano di dominio pubblico per ottenere vantaggi personali (affari per conto proprio), né per sé né per persone vicine né per terzi, e non danno a nessuno raccomandazioni e indicazioni sulla base di queste informazioni. Questa regola si applica in particolare quando la divulgazione di informazioni che non sono di dominio pubblico potrebbe influenzare in maniera prevedibile la quotazione di valori mobiliari e valute.

3.3 Voci di corridoio

Le voci di corridoio e le informazioni vaghe non sono considerate informazioni confidenziali. Non è tuttavia autorizzata la diffusione intenzionale di voci di corridoio o informazioni vaghe con lo scopo di prevalersene o di conseguirne un vantaggio.

4 Contatti con i media, pubblicazioni o relazioni

Il compito di informare il pubblico e i media spetta per principio alla presidenza della Commissione, secondo l'articolo 7 del regolamento di organizzazione e di gestione della CAV PP.

I membri della CAV PP invitati a esprimersi in pubblico – di fronte alla stampa, nell'ambito di un'attività di insegnamento, in occasione di relazioni o nel quadro di un'attività scientifica – non sono autorizzati a divulgare informazioni che possono essere rese pubbliche solo dalla presidenza. Inoltre, danno prova di lealtà nei confronti della Commissione e di ponderazione nell'esprimere eventuali critiche sulla sua attività.

5 Disposizione finale

Il presente codice deontologico è adottato dalla Commissione nella sua seduta del 23 maggio 2013. Entra in vigore con effetto immediato.

6 Allegati

Basi legali

6.1 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, per i superstiti e per l'invalidità (LPP; RS 831.40)

Art. 64 *Alta vigilanza*

¹ Il Consiglio federale nomina una Commissione di alta vigilanza composta da sette a nove membri. Ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti. Le parti sociali hanno diritto a un rappresentante ciascuna. La durata del mandato è di quattro anni.

² Nel prendere le sue decisioni, la Commissione di alta vigilanza non è vincolata a istruzioni del Consiglio federale né del Dipartimento federale dell'interno. Nel suo regolamento, può delegare competenze alla sua segreteria.

³ La Confederazione risponde del comportamento della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria soltanto se sono stati violati doveri d'ufficio essenziali e i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di un'autorità o di un istituto sottoposti a vigilanza secondo l'articolo 64a.

⁴ Per il resto si applica la legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità.

Art. 86 *Obbligo del segreto*

Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne e sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

6.2 Ordinanza del 22 giugno 2011 concernante la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; 831.435.1)

Art. 5 *Indipendenza dei membri della Commissione di alta vigilanza*

¹ I membri della Commissione di alta vigilanza devono adempiere i seguenti requisiti per quanto concerne la loro indipendenza. Non possono esse:

- a. legati da un rapporto di lavoro o di mandato al fondo di garanzia, all'istituto collettore o a una fondazione d'investimento;
- b. membri della presidenza o della direzione di un'organizzazione operante nel settore della previdenza professionale, ad eccezione dei due rappresentanti delle parti sociali;
- c. membri della direzione o del consiglio di amministrazione di una compagnia di assicurazioni, di una banca o di un'altra impresa operante nel settore della previdenza professionale;
- d. impiegati presso un'autorità di vigilanza, l'Amministrazione federale o un'amministrazione cantonale;
- e. membri di un Governo cantonale;
- f. giudici nel settore delle assicurazioni sociali;
- g. membri della Commissione federale della previdenza professionale.

² I membri della Commissione di alta vigilanza devono astenersi se nel singolo caso vi è un conflitto d'interessi personale o d'affari.

6.3 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; 311.0)

Art. 320 *Violazione del segreto d'ufficio*

1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione.

2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile.

Art. 322ter *1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri*

Corruzione attiva

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante con i doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322quater *Corruzione passiva*

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante con i doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322quinqüies *Connessione di vantaggi*

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322sexies *Accettazione di vantaggi*

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322septies *2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri*

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante con i doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, chiunque in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante con i doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322octies *3. Disposizioni comuni*

1. ...
2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.
3. Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.

6.4 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; 172.010.1)

Art. 8f *Indicazione delle relazioni d'interesse*

¹ Ogni membro di una commissione informa su:

- a. le sue attività professionali;
- b. le sue attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;
- c. le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali;
- d. le sue attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;
- e. la sua partecipazione ad altri organi della Confederazione.

² È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale.

³ Il membro della commissione annuncia senza indugio ogni modifica delle relazioni d'interesse intervenuta durante il mandato al dipartimento competente. Quest'ultimo aggiorna l'elenco di cui all'articolo 8k.

⁴ Può essere revocato il membro della commissione che in occasione della nomina ha ommesso di indicare tutte le sue relazioni d'interesse oppure ha ommesso di annunciarne la modifica durante il suo mandato, nonostante la richiesta in tal senso dell'autorità competente.

Art. 8fbis *Utilizzazione delle informazioni interne*

¹ I membri delle commissioni possono utilizzare le informazioni non pubbliche, acquisite nell'ambito della loro attività in seno alla commissione, soltanto nell'ambito di tale attività.

² In particolare, non possono utilizzare le informazioni di cui al capoverso 1 per procurare vantaggi a sé o a terzi.